

Originale informatico
sottoscritto con firma
digitale ai sensi del
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82



COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 129 IN DATA 10-12-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER ATTUAZIONE OBBLIGHI DI TRASPARENZA, EX ART. 14 DEL D.LGS.33/2013, IN ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 20/2019 E DELLA DELIBERAZIONE ANAC N. 586/2019.

Il giorno **dieci** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciannove** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza della **dott.ssa Raffaella Campagnolo**.

All'inizio della trattazione del suindicato oggetto vengono accertati presenti e assenti i componenti della Giunta come segue:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Campagnolo Raffaella	Sindaco	P
Fabris Diego	Vicesindaco	P
Sebellin Rachele Lucia	Assessore	P
Scarpino Rosa	Assessore	P
Baù Marco	Assessore	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **dott. Giuseppe Lavedini**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopra riportato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 139 DEL 26-11-2019**

Il/la sottoscritto/a Bagarella Margherita, responsabile dell'AREA FINANZIARIA del Comune di Nove, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER ATTUAZIONE OBBLIGHI DI TRASPARENZA, EX ART. 14 DEL D.LGS.33/2013, IN ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 20/2019 E DELLA DELIBERAZIONE ANAC N. 586/2019.”

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed in particolare l'art. 48, comma 3;

VISTI:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- in particolare, l'articolo 14 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali) del d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dall'articolo 13 del d.lgs. n. 97/2016;

VISTI i seguenti atti emanati dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):

- *“Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 <Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali> come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016”* (deliberazione ANAC n. 241 in data 8 marzo 2017);
- *“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”* (deliberazione ANAC n. 586 in data 26 giugno 2019);

PREMESSO che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, hanno introdotto un regime di piena assimilabilità, per le sole finalità di trasparenza, tra titolari di organi di indirizzo politico e dirigenti, estendendo in capo questi ultimi gli stessi obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente già previsti dall'originario testo del citato art. 14 per i titolari di organi di indirizzo politico;

RICHIAMATA la deliberazione ANAC n. 241 del 8 marzo 2017, pubblicata nella GURI n. 70 del 24 marzo 2017, con la quale l'Autorità ha approvato le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione della novella normativa precisando che *“l'obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli "esterni" all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti*

dall'ordinamento", e confermando l'esclusione solo per i dirigenti delle amministrazioni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

RICHIAMATA la successiva deliberazione n. 382 del 12 aprile 2017, con la quale l'ANAC ha sospeso l'efficacia delle richiamate linee guida con riguardo a tutti i dirigenti e limitatamente agli obblighi di cui all'art. 14, lettera c) ed f), adeguandosi all'ordinanza n. 1030/2017 del TAR Lazio, sez. I-quater che, pronunciando su ricorso proposto dai dirigenti del Garante della *privacy* avverso un atto del Segretario Generale sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 per i dirigenti, ha sospeso il provvedimento impugnato motivando con riferimento alla *"consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa"*;

VISTO il successivo comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 marzo 2018, con cui è stata sospesa l'efficacia della delibera dell'8 marzo 2017, n. 241, limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013 in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio Roma, sez. I-quater, con ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828 nell'ambito del richiamato giudizio;

RITENUTO, pertanto, che gli obblighi di pubblicazione gravanti sui dirigenti pubblici sulla base dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, meglio precisati con la deliberazione ANAC n. 1310/2016, sono stati sospesi nelle more del giudizio di costituzionalità sulle norme introdotte dal d.lgs. 97/2016;

DATO ATTO che la Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 21 febbraio 2019 n. 20 (in G.U. 1^a s.s. 27/2/2019 n. 9), ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)"*;

VISTA la deliberazione dell'ANAC n. 586 del 26 giugno 2019, pubblicata nella GURI n. 183 del 5 agosto 2019, con la quale l'Autorità ha modificato ed integrato le linee guida del 2017 per dare attuazione alla richiamata sentenza della Consulta, la quale:

a) ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità del comma 1-bis dell'art. 14 nella parte in cui estende anche ai dirigenti gli obblighi di pubblicazioni dei dati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art 14 (compensi, importi di viaggi di servizio e missioni);

b) ha dichiarato inammissibile la questione riferita al comma 1-ter dell'art. 14 nella parte in cui prevede l'obbligo di pubblicazione degli «emolumenti complessivi» percepiti da ogni dirigente della pubblica amministrazione a carico della finanza pubblica,

c) ha limitando la dichiarazione di incostituzionalità esclusivamente alla parte in cui la norma estende l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14 (reddito e situazione patrimoniale) in capo a tutti i dirigenti anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

PRESO ATTO che con tale deliberazione l’Autorità ha espressamente revocato la deliberazione n. 382/2017 e superato le indicazioni operative di cui al comunicato del Presidente del 7 marzo 2018, precisando che sono pienamente in vigore per tutti i dirigenti pubblici, a prescindere dall’amministrazione di appartenenza, gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui alla lettera c) del comma 1, dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 (compensi, importi di viaggi di servizio e missioni, nonché quelli di cui al comma 1-ter della norma (importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica);

CONSIDERATO che con riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera f), del comma 1, dell’art. 14, l’ANAC ha affermato che il riferimento operato dalla Corte costituzionale ai dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4 del d.lgs. 165/2001 (ai quali, comunque, continuano ad applicarsi gli obblighi di trasparenza) *“funge come parametro di riferimento per operare, in via interpretativa, quella graduazione di incarichi dirigenziali che il legislatore non fa, ma che è ritenuta indispensabile dalla Corte per assicurare “allo stato” la salvaguardia di un nucleo minimo della trasparenza dei dati personali”*, precisando che la Corte non avrebbe inteso limitare -in attesa di un intervento del legislatore- l’obbligo di pubblicazione solo ad alcuni dirigenti *“in ragione dell’amministrazione di appartenenza, quanto in relazione alle attribuzioni loro spettanti - compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” - e alla posizione organizzativa rivestita, essendo rilevanti i titolari di quegli uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali e non”*;

DATO ATTO che sulla base di tale lettura della sentenza della Corte costituzionale, l’ANAC ha affermato che *“i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale”*, precisando che *“le amministrazioni a cui si applica la disposizione sono quelle di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, come previsto dalla delibera dell’Autorità 241/201”*;

DATO atto che questo ente non prevede nella sua struttura organizzativa la figura del direttore generale (ex art. 108 TUEL) e non prevede strutture di massima dimensione, al cui interno sono presenti altre strutture dirigenziali;

CONSIDERATO che sulla base di un processo di ricostruzione l’ANAC ha affermato che *“è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo (si pensi ad esempio al regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero integrando, ove necessario, l’organigramma) quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19, co. 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali”*, puntualizzando che *“è necessario che tale atto sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Atti generali” e collegato con un link alla sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti”*;

DATO ATTO che la Corte costituzionale nel motivare la declaratoria di incostituzionalità della norma che obbliga tutti i dirigenti a pubblicare i dati riferiti alla situazione reddituale e patrimoniale, anche con riguardo ai congiunti, pur non mancando di evidenziare come *“la mancanza di qualsivoglia differenziazione tra dirigenti risulti in contrasto, ad un tempo, con il principio di eguaglianza e, di*

nuovo, con il principio di proporzionalità, che dovrebbe guidare ogni operazione di bilanciamento tra diritti fondamentali antagonisti”, e sottolineando come “il legislatore avrebbe dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell’incarico pubblico al rischio di corruzione e all’ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare”, ha riconosciuto che “una declaratoria d’illegittimità costituzionale che si limiti all’ablazione, nella disposizione censurata, del riferimento ai dati indicati nell’art. 14, comma 1, lettera f), lascerebbe del tutto privi di considerazione principi costituzionali meritevoli di tutela”, puntualizzando che “sussistono esigenze di trasparenza e pubblicità che possono non irragionevolmente rivolgersi nei confronti di soggetti cui siano attribuiti ruoli dirigenziali di particolare importanza”;

CONSIDERATO che il giudice delle leggi pur dando atto “dell’esigenza di identificare quei titolari d’incarichi dirigenziali ai quali la disposizione possa essere applicata, senza che la compressione della tutela dei dati personali risulti priva di adeguata giustificazione, in contrasto con il principio di proporzionalità, ha affermato che “non potrebbe essere questa Corte, a ridisegnare, tramite pronunce manipolative, il complessivo panorama, necessariamente diversificato, dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con le quali tali obblighi debbano essere attuati. Ciò spetta alla discrezionalità del legislatore, al quale il giudice costituzionale, nel rigoroso rispetto dei propri limiti d’intervento, non può sostituirsi”, e limitandosi ad individuare i dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001 in via provvisoria come destinatari di tali obblighi ritenendo ciò congruente ai fini di assicurare “la salvaguardia di un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione censurata, in attesa di un indispensabile e complessivo nuovo intervento del legislatore”;

RITENUTO, pertanto, che la Consulta più che introdurre un criterio interpretativo o un parametro di riferimento per l’individuazione, in via interpretativa, dei dirigenti in relazione ai quali l’obbligo di pubblicazione dei dati personali relativi al reddito e alla situazione patrimonio non risulta in contrasto con i parametri costituzionali ha espressamente limitato in via provvisoria l’applicazione di tale norma ai dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, ribadendo che “appartiene alla responsabilità del legislatore, nell’ambito dell’urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente, per gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall’art. 19, commi 3 e 4, modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali”;

RITENUTO, pertanto, che in assenza di un intervento del legislatore l’estensione con atto organizzativo degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui alla lettera f), del comma 1, dell’art. 14 ai dirigenti di amministrazioni non statali implicherebbe una violazione del giudicato costituzionale, non spettando certamente alla singola amministrazione il potere di contemperare i diritti di rilevanza costituzionale alla riservatezza e alla trasparenza che si fronteggiano nel nuovo scenario digitale, essendo tale attività riservata alla legge;

DATO ATTO che tale interpretazione è, del resto, coerente con la lettera dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, il cui comma 6-ter estende a tutte le pubbliche amministrazioni l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 6-bis, escludendo quindi che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 possano trovare applicazioni ad amministrazioni diverse da quelle statali;

VALUTATA l’opportunità, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere a disciplinare, con

apposito atto organizzativo, le modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati ed informazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, prevedendo lo stesso regime di pubblicità e trasparenza per le posizioni organizzative responsabili dei servizi e il segretario comunale;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare disposizioni organizzative, anche ad integrazione del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, PTPCT 2019-20-21, al fine disciplinare all'interno dell'ente gli obblighi di pubblicazione dei dati ed informazioni relativi alle posizioni organizzative (art. 13, comma 1, lettere a. e b. CCNL Funzioni locali 21/05/2018) e al segretario generale;

RITENUTO inoltre di dare comunicazione del contenuto del presente atto alle Organizzazioni Sindacali rappresentative;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO atto che il presente atto non comporta riflessi finanziari o patrimoniali, pertanto non è stato necessario acquisire il parere di regolarità finanziaria;

DELIBERA

1. di stabilire il seguente 'Regime di trasparenza degli incarichi dirigenziali': a tutti i titolari di posizione organizzativa responsabili dei servizi, in quanto svolgono funzioni dirigenziali, e al Segretario comunale, si applica il regime di trasparenza previsto dall'art. 14, comma 1, lettere da a) a e) e comma 1-ter, del decreto legislativo n. 33/2013;
2. di disciplinare le modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati ed informazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 con riguardo ai titolari di posizione organizzativa responsabili dei servizi e al segretario generale come segue:
 - a) l'ufficio personale procede alla pubblicazione ed aggiornamento annuale, da effettuare entro il 28 febbraio, dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, ad eccezione di quelli di cui alla lett. f);
 - b) il segretario generale e i titolari di posizione organizzativa responsabili dei servizi comunicano a cadenza annuale, entro il 31 gennaio, all'ufficio personale tutti gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, indicando analiticamente le pubbliche amministrazioni erogatrici delle somme ed il rapporto giuridico in funzione del quale gli emolumenti sono stati corrisposti nell'anno finanziario precedente;
 - c) l'ufficio personale procede alla pubblicazione annuale, da effettuare entro il 28 febbraio, dei dati di cui al punto b), comunicando eventuali ritardi o omissioni al responsabile della trasparenza per l'attivazione del procedimento sanzionatorio ovvero all'ANAC ove le inadempienze riguardino il responsabile della trasparenza;
3. di stabilire che in sede di prima applicazione il segretario generale e i titolari di posizione organizzativa responsabili dei servizi trasmettano i dati sopra citati, distintamente per gli anni 2017, 2018 e 2019, all'ufficio personale entro il 31 gennaio 2020 e che l'ufficio personale proceda alla pubblicazione di tutti i dati nell'apposita sotto-sezione di *Amministrazione trasparente*, indicata dall'allegato "1" alla delibera ANAC n. 1310/2016, entro il 28 febbraio 2020;
4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce aggiornamento ed integrazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-20-21;

5. che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito ufficiale dell'ente, nella sezione *Amministrazione Trasparente*> *Atti generali* e collegata con un *link* alla sottosezione di *Amministrazione Trasparente* relativa ai dirigenti, ai fini della generale conoscenza e per consentire all'ANAC di svolgere l'attività di vigilanza sugli obblighi in questione;
6. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. territoriali e alle RSU, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018.

Di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.

--- *fine proposta* ---

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto.

Stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE - Raffaella Campagnolo (*firmato digitalmente*)

IL SEGRETARIO COMUNALE - Giuseppe Lavedini (*firmato digitalmente*)

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 139 DEL 26-11-2019:

Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Lavedini Giuseppe - Segretario Comunale in data 10-12-2019.

Parere Visto di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area Finanziaria in

data 10-12-2019.

L'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'ente.